

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (DOPO LE MODIFICHE).

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, come disposto dagli artt. da 106 a 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento dello Stato Civile D.P.R. 3.11.2000, n.396.

ART. 2 – FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti a tempo indeterminato, o al Segretario Comunale.
2. Possono, altresì, celebrare i matrimoni i consiglieri, gli assessori comunali, o i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, appositamente delegati dal Sindaco (art.1, comma3, D.P.R. 396/2000).

ART. 3 – LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, su istanza degli interessati, oltre che nella Sala Consiliare "Dott. Giovanni Maldini", presso la sede municipale, anche nell'Auditorium "Dott.ssa Graziella Fumagalli", sito in Villa Mariani, edificio di proprietà comunale, nonché nelle relative pertinenze, già individuati quale "casa comunale" per la celebrazione di matrimoni civili, con deliberazione n.3 in data 19.7.2004 della Giunta Comunale, approvata dalla Prefettura di Lecco.
Può, altresì, essere celebrato presso la Sala Conferenze della sede dell'Associazione "La Colombina", sita in Piazza Don Giovanni Sala, a seguito integrazione dell'accordo tra il Comune di Casatenovo e la predetta Associazione, approvato con deliberazione n.98 in data 12.5.2016, della Giunta Comunale, comunicata alla Prefettura senza rilievi.
2. Sono ammesse istanze, da parte di privati proprietari di immobili di prestigio nel territorio comunale, finalizzate alla messa a disposizione di ambienti a valenza storico-artistica, o paesaggistica, per ospitare la celebrazione dei matrimoni civili.
3. In tal caso, le aree, e/o pertinenze individuate, dovranno essere acquisite alla disponibilità giuridica del Comune, a titolo di diritto reale o personale godimento, o formula analoga, con carattere di opportuna continuità temporale, in virtù di una convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Sarà cura del responsabile dell'Ufficio di Stato Civile acquisire, presso la competente Prefettura, il nulla osta alla celebrazione dei matrimoni presso detto luoghi privati.

5. Laddove uno degli sposi fosse impossibilitato a recarsi presso la sede comunale, e/o altra prescelta, a causa di impedimenti fisici, o per imminente pericolo di vita, l'Ufficiale dello Stato Civile, unitamente al Segretario Comunale ed a quattro testimoni, si trasferirà presso il luogo ove trovasi lo sposo impedito, per celebrarne il matrimonio.

ART. 4 – ORARI E GIORNI DELLE CELEBRAZIONI

1. I matrimoni civili vengono, di norma, celebrati durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

2. La celebrazione potrà, altresì, avvenire, su istanza degli interessati, anche nei giorni di sabato e di domenica, previa intese con detto ufficio, verificata la disponibilità del celebrante individuato.

3. Vengono sospese, in ogni caso, le celebrazioni in occasione delle Festività di seguito indicate: 1 e 6 gennaio, giorno di Pasqua e successivo; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 e 4 novembre; 25-26-31 dicembre.

ART. 5 – ALLESTIMENTO DELLA SALA – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. Gli sposi possono, a propria cura e spese, arricchire la sala destinata alla celebrazione del matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi, che, al termine della cerimonia, dovranno essere rimossi.

2. E' fatto divieto di lancio di riso, confetti, o altro, all'interno della sala utilizzata per la celebrazione, che dovrà essere lasciata nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.

ART. 6 – TARIFFE

1. Con la sola esclusione della celebrazione del matrimonio presso la Sala Consiliare "Dott. Giovanni Maldini", non soggetta a pagamento, vengono individuate le seguenti tariffe, che saranno determinate/aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione ai luoghi precisati:

A) Celebrazioni presso l'Auditorium "Graziella Fumagalli" in Villa Mariani:

– sola celebrazione: giorni feriali € 150,00 – festivi € 180,00;

– celebrazione e festeggiamenti feriali: ore mattutine € 200,00; ore pomeridiane-serali € 250,00; intera giornata € 350,00;

– celebrazione e festeggiamenti festivi: ore mattutine € 300,00; ore pomeridiane-serali € 350,00;

intera giornata € 500,00.

B) Celebrazioni presso luoghi di prestigio, di proprietà privata:

– sola celebrazione: giorni feriali € 180,00 – festivi € 200,00;

– celebrazione e festeggiamenti feriali: ore mattutine € 280,00; ore pomeridiane-serali € 300,00;
intera giornata € 400,00;

– celebrazione e festeggiamenti festivi: ore mattutine € 330,00; ore pomeridiane-serali € 400,00;
intera giornata € 450,00

C) Celebrazioni presso la Sala Conferenze della sede dell'Associazione "La Colombina", in Piazza Don Giovanni Sala:

– sola celebrazione: giorni feriali € 100,00 – festivi € 130,00;

– celebrazione e festeggiamenti feriali : ore mattutine € 150,00; ore pomeridiane-serali € 200,00;
intera giornata € 300,00;

– celebrazione e festeggiamenti festivi: ore mattutine € 250,00; ore pomeridiane-serali € 300,00;
intera giornata € 450,00.

A tutti i predetti importi dovrà essere aggiunta l'IVA, a norma di legge, se dovuta.

Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.

Sarà cura dei proprietari definire, direttamente con gli sposi interessati, adeguate, ulteriori tariffe in rapporto al servizio richiesto.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio che sovrintende all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

Per l'utilizzo dell'Auditorium "Graziella Fumagalli", gli sposi dovranno avere intese con il concessionario della gestione di Villa Mariani, al fine di verificarne la disponibilità per la data fissata per la celebrazione.

2. Contestualmente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio, gli sposi indicheranno, su un modulo appositamente predisposto, il luogo di celebrazione, nonché l'eventuale scelta del celebrante, se diverso dagli Ufficiali di Stato Civile già delegati dal Sindaco.

ART. 8 – MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

1. Laddove gli sposi o i testimoni fossero cittadini stranieri, dovranno dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana.

2. Nel caso in cui non la comprendessero, si avvarranno di un interprete, come previsto dagli artt.13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere personalmente, che dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione inerente la competenza ad effettuare la traduzione richiesta, e che la stessa sia fedele al testo originale.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia, ed in particolare a:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3.11.2000, n.396;
- D. Lgs. 18.8.2000, n.267;
- Statuto Comunale.

2. Tutti i rinvii contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque, l'emanazione di nuove, in luogo delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di C.C. di approvazione.

Da tale data si considerano abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

